



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2009**

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l’istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'ambizioso obiettivo di realizzare una incisiva e concreta riforma delle istituzioni, consistente nel rendere conoscibile e valutabile, in modo diretto, l'attività degli eletti e degli amministratori a tutti i livelli istituzionali, attraverso la realizzazione dell'anagrafe telematica pubblica degli eletti. Tale progetto prevede, in particolare, la creazione di un portale attraverso cui rendere effettivo il diritto del cittadino a conoscere l'attività dei propri rappresentanti nelle varie fasi del processo decisionale. Il disegno di legge intende soprattutto aggiornare e potenziare le disposizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e politica nonché degli interessi dei titolari di cariche elettive e direttive nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla pubblicità dei loro redditi, patrimoni ed interessi economici. L'aggiornamento della normativa vigente si rende necessario soprattutto in relazione alle maggiori possibilità oggi offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche ai fini di una più facile circolazione delle informazioni, nonché alla luce della nuova struttura del nostro ordinamento risultante dalle riforme dell'ultimo quarto di secolo.

Con questo disegno di legge si vuole, cioè, rendere l'apparato politico e amministrativo della Repubblica pienamente trasparente ed accessibile, garantendo al cittadino il diritto di conoscere le sue istituzioni, gli eletti e gli amministratori. Rappresenta, questo obiettivo, la traduzione *ex lege* dell'einaudiano fondamento di una autentica democrazia liberale: conoscere per decidere.

La raccolta e la gestione dei dati necessari al perseguimento di tale finalità si avvarrà delle tecnologie offerte dalla rivoluzione digitale degli ultimi anni, con la pubblicazione

dei dati esclusivamente sulla rete *internet* e mediante un sito pubblico, con dominio proprio, facilmente accessibile. Oggi la sempre più capillare diffusione presso la popolazione di strumenti informatici e di collegamenti *internet* offrono nuove possibilità di trasparenza e di conoscenza delle istituzioni da parte dei cittadini, ed è quindi necessario ed opportuno incrementare tale trasparenza ad ogni livello politico ed amministrativo, partendo proprio dalle comunità montane, dai consigli comunali e provinciali per giungere fino al Parlamento, passando per le assemblee regionali. In particolare, la possibilità di controllo diretto da parte del cittadino elettore di ogni attività istituzionale ad ogni livello costituisce una risorsa non più rinunciabile e non più rimandabile per il completamento e la piena realizzazione dei principi che sottendono all'esercizio dello Stato democratico.

Nel rinvenire il fondamentale principio di trasparenza direttamente nella Costituzione repubblicana si osserva che essa, di per sé, non prescrive di informare i cittadini. Tuttavia, una formulazione riconducibile a tale prescrizione si ricava direttamente dagli articoli relativi alle sedute del Parlamento che «sono pubbliche» (articolo 64), alla pubblicazione delle leggi (articolo 73) e all'organizzazione della pubblica amministrazione (articoli 97-98).

La trasparenza delle istituzioni significa apertura verso la società civile, significa apertura alla richiesta di informazione dall'esterno. Già agli inizi del secolo scorso il filosofo inglese Jeremy Bentham aveva compilato un puntiglioso elenco degli «oggetti ai quali deve estendersi la pubblicità» dei lavori delle istituzioni per assicurarsi che gli elettori possano scegliere con cognizione di

causa ed avere, quindi, fiducia nelle strutture rappresentative.

A tutti i livelli istituzionali - dai consigli comunali fino al Parlamento - occorre garantire ai cittadini la possibilità di conoscere con facilità non soltanto l'attività svolta, ma anche quei dati inerenti l'attività degli singoli eletti, mediante la consultazione di una banca dati integrale e senza filtri, di facile e gratuito accesso. Occorre dare ad ognuno la possibilità di avere informazioni puntuali ed aggiornate circa gli eventuali «conflitti di interesse» in capo ad ogni singolo eletto, il suo operato e l'operato di tutti coloro che esercitano, a vario titolo, un'attività pubblica. Ciò significa anche poter sapere quante volte i nostri rappresentanti sono presenti o assenti. Come e se lavorano. Quante volte e come votano, in sede plenaria o nelle commissioni. Quali e quanti strumenti regolamentari usano: interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, prese di parola. E ancora: quali le loro situazioni patrimoniali, immobiliari, finanziarie, fiscali, societarie, i loro incarichi remunerati.

Occorre precisare, tuttavia, che molti di questi dati sono già formalmente pubblici. Troppo frequentemente, però, essi divengono letteralmente irrintracciabili. Ecco che, con questo disegno di legge, tali informazioni devono essere organizzate e sistemate in un unico portale telematico facilmente accessibile. Oggi v'è la possibilità e quindi la necessità che questi dati siano davvero a disposizione di tutti. E sarà questo, finalmente, il vero strumento per riconoscere e premiare i migliori, i più capaci ed i più onesti.

Ed è proprio in questa direzione che va la proposta di istituire un'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali, uno strumento di democrazia che pone il rappresentante e l'amministratore pubblico sotto la lente dell'elettore, in modo che questi possa conoscerlo, seguirlo nella sua attività politica, monitorare le sue scelte ed anche i suoi interessi: tutte informazioni indispensa-

bili per garantire al cittadino un voto consapevole. L'iniziativa dell'istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali passa per l'informatizzazione dei canali di comunicazione istituzionali, una tappa obbligata per aprire finalmente la strada alla nuova frontiera della *e-democracy*.

Il presente disegno di legge integra e modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi della detta normativa è infatti già giacente presso il Ministero dell'interno una preziosa banca dati assolutamente da non disperdere: semmai da incrementare e rendere più agibile.

In particolare, l'articolo 1 istituisce l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali. In particolare, si dispone che il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale ha l'obbligo di raccogliere e pubblicare i dati relativi agli eletti a cariche locali, regionali e statali in una apposita anagrafe degli eletti, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato. Tale anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti ed agli amministratori - nelle comunità montane, nei comuni, nelle province, nelle regioni e nel Parlamento della Repubblica - in riferimento ai dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata.

È nell'articolo 2 che vengono definiti i contenuti dell'anagrafe telematica degli amministratori locali e regionali e statali. Tale anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito *internet* con dominio proprio e facilmente accessibile. In particolare, nel sito *internet* devono essere disponibili di ciascun eletto: nome e cognome, luogo e data di nascita; il codice fiscale, e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo; la retribuzione netta e lorda, le indennità, i rimborsi o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente

di appartenenza; la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente; l'assunzione dell'incarico e degli anni in cui ricopre l'incarico; la dichiarazione, da parte dell'eletto, dei finanziamenti, delle donazioni, o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità; un registro delle spese, comprese quelle per lo *staff*, spese per l'ufficio, spese per i viaggi sia dell'eletto che dello *staff*, spese telefoniche e dotazione informatica; gli atti presentati con il relativo *iter*; le presenze ai lavori dell'istituzione di cui fa parte e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

Nel medesimo articolo si prescrive, inoltre, che le norme ivi prescritte si applicano altresì ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento

concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro ed ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato.

Il medesimo articolo disciplina infine i rapporti tra l'elevata pubblicità dei dati contenuti nella predetta anagrafe e la regolamentazione della protezione e la salvaguardia dei dati personali.

L'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

Onorevoli Senatori, se per il mondo istituzionale, dunque, la sfida è quella della trasparenza, per tutte le forze politiche, e per tutti gli amministratori ed i rappresentanti, la sfida deve sostanziarsi nella responsabilità. Responsabilità delle istituzioni nel decidere e nel comunicare in maniera adeguata ma anche impegno e responsabilità dei cittadini nel vigilare e sollecitare gli eletti, dando o togliendo loro consenso.

Il presente disegno di legge, di cui si chiede una rapida approvazione, contribuisce quindi, a colmare un perdurante e sempre più allarmante vuoto tra eletti ed elettori, tra rappresentati e rappresentanti. Contribuisce, cioè, a declinare saggiamente il prezioso, ed oggi dissipato, senso di democrazia rappresentativa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali)*

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - *(Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali).*  
- 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali, di seguito denominata «anagrafe», costituita dai dati di cui all'articolo 76-bis, acquisiti presso le comunità montane, i comuni, le province, le regioni, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, esclusivamente attraverso sistemi di comunicazione telematica.

2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui all'articolo 76-bis, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.

3. Per gli amministratori degli enti locali e delle regioni che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui all'articolo 76-bis sono indicati dalle Assemblee medesime. Per i Ministri non parlamentari i suddetti dati sono indicati dal Senato della Repubblica.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe».

## Art. 2.

*(Contenuto dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali)*

1. Dopo l'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 76-bis. - *(Contenuto dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali)*. - 1. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito *internet*, con dominio proprio e facilmente accessibile.

2. Nel sito *internet* di cui al comma 1 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, regionali e statali, i seguenti dati:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;

c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;

d) il titolo di studio o la professione esercitata;

e) la retribuzione netta e lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;

f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;

g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo *staff*, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello *staff*,

nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;

*i)* gli atti presentati con il relativo *iter*;

*l)* le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, a:

*a)* presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui designazione, nomina, proposta o approvazione della nomina siano effettuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri o da singoli Ministri;

*b)* presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, in qualsiasi forma di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;

*c)* presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che le medesime spese superino la somma annua di cinquecentomila euro;

*d)* direttori generali delle aziende autonome dello Stato.

Art. 76-ter. - (*Tutela dei dati personali*). -  
*1.* Il primo conferimento di documenti sul sito *internet* di cui all'articolo 76-bis è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2009 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.